

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

■ DECRETO 28 novembre 2005

Riparto tra le regioni e le province autonome delle risorse destinate dalla legge 24 dicembre 2003, n. 363, relative alla messa in sicurezza delle aree sciabili.

(GU n. 54 del 6-3-2006)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

dispone che le risorse destinate alla messa in sicurezza delle aree sciabili siano ripartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto di natura non regolamentare;

Visto che il riparto da effettuare deve essere articolato secondo criteri basati sul numero degli impianti e sulla lunghezza delle piste;

Ritenuto che debba essere raggiunto l'obiettivo di legge di «realizzare interventi per la messa in sicurezza delle aree sciabili, da garantire anche attraverso condizioni di adeguato innevamento delle piste»;

Viste le comunicazioni pervenute dalle regioni con le quali sono stati forniti, i dati relativi al numero degli impianti a fune e alla lunghezza delle piste e

Considerato che la banca-dati prevista nel decreto 12 ottobre 2004 non e' stata ancora attivata poiche' le regioni non hanno avuto il tempo necessario per approntare i dati da trasmettere al Ministero;

Riconfermata l'opportunita' di creare una banca-dati mirata al monitoraggio sull'utilizzazione delle risorse della richiamata legge n. 363/2003;

Considerato che la banca-dati, cosi' come previsto nel decreto 12 ottobre 2004, doveva servire anche per ottimizzare i criteri di riparto delle annualita' successive, ma che non essendo ancora disponibili tali elementi, si ritiene di non prendere in considerazione le proposte modificative avanzate dalla regione Veneto e dalla provincia autonoma di Trento;

Sentita la Conferenza Stato-regioni nella seduta del 24 novembre 2005 ai fini del raggiungimento dell'intesa prevista dalla legge;

Decreta:

Art. 1.

Le somme stanziare all'art. 7, comma 5, della legge 24 dicembre 2003, n. 363, per l'annualita' 2004, pari a 5.000.000,00 di euro, sono ripartite, con vincolo di destinazione, secondo i criteri citati in premessa e le proquote indicate nella tabella di seguito riportata:

=====

Valle d'Aosta	Euro 338.594,86
---------------	-----------------

=====

Lombardia	Euro 486.764,64
-----------	-----------------

Art. 2.

Le regioni a statuto ordinario provvedono alla necessaria erogazione degli importi trasferiti ai soggetti destinatari delle risorse. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alla necessaria erogazione degli importi trasferiti secondo i rispettivi ordinamenti.

Art. 3.

Le regioni a statuto ordinario, ai fini della realizzazione della banca-dati citata in premessa, comunicano entro il 30 giugno 2006 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'avvenuta utilizzazione delle risorse ripartite per l'annualita' 2003 con il precedente decreto del 12 ottobre 2004 unitamente agli obiettivi che con le stesse e' stato possibile raggiungere.

Roma, 28 novembre 2005

Il Ministro: Lunardi

Registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 2006

Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 30